

Sono dei permessi retribuiti per astensione dall'attività lavorativa concessi alle madri e ai padri, anche adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente.

A CHI SPETTA

Congedo parentale (maternità facoltativa)

[Lavoratrici/lavoratori dipendenti](#) a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.

[Lavoratrici/lavoratori agricoli](#) con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:

- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
- se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

[Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata](#) (Legge 335/95) di seguito chiamati "parasubordinati", possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

- siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate (gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata Legge 335/95, non hanno diritto al congedo parentale) e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità;
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al **padre parasubordinato** occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'insorgenza delle seguenti situazioni:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

[Lavoratrici autonome](#), che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

[Lavoratrici/lavoratori disoccupati o sospesi](#), lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti). I lavoratrici a domicilio, non hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa per congedo parentale indennizzato dall'INPS.

Riposi per allattamento

Hanno diritto ai [riposi per allattamento](#) solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.

Il lavoratore padre non può richiedere l'allattamento se:

- la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
- la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

LA DOMANDA

Congedo parentale (maternità facoltativa).

[Lavoratrici/lavoratori dipendenti.](#)

La domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza prima dell'inizio del periodo di congedo, e al datore di lavoro con un periodo di preavviso di 15 giorni. Ad entrambi la domanda va presentata utilizzando il modello AST/FAC (codice SR23).

[Lavoratrici/lavoratori parasubordinate](#)

La domanda deve essere consegnata alla sede INPS di appartenenza prima dell'inizio del periodo di congedo parentale di cui si vuole fruire, utilizzando il modello AST.FAC/GEST.SEP (codice SR74).

[Lavoratrici autonome](#)

La domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza prima dell'inizio del periodo di congedo parentale di cui si vuole fruire, utilizzando il modello AST.FAC/LAV.AUT (codice SR59).

Riposi per allattamento

La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell'inizio del periodo di [riposo per allattamento](#) richiesto:

- direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all'INPS) per le lavoratrici;
- sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

QUANDO SPETTA

Congedo parentale (maternità facoltativa)

Per [Lavoratrici/lavoratori dipendenti](#) il congedo parentale compete, se in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino:

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, **genitori adottivi o affidatari**, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Per [Lavoratrici/lavoratori parasubordinati](#), in qualità di lavoratori a progetto e categorie assimilate (lavoratori coordinati e continuativi) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, i 12 anni di età.

Per [Lavoratrici autonome](#) il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall'ingresso del minore nella famiglia purché all'atto dell'adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.

Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

Riposi per allattamento

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all'anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

- 2 ore al giorno di [riposo per allattamento](#) se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
- 1 ora al giorno di [riposo per allattamento](#) se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

- adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
- parto gemellare o plurimo

QUANTO SPETTA

Congedo parentale (maternità facoltativa)

[Lavoratrici/lavoratori dipendenti](#)

genitori naturali, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale:

- entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;
- dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l'anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari ad Euro 14.981,52).

genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile :

- entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l'anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari a Euro 14.981,52).

[Lavoratrici/lavoratori parasubordinate](#): l'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo

[Lavoratrici autonome](#): l'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l'anno di inizio del congedo

stesso.

Riposi per allattamento

Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.